



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"**

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel. 090/716398 - Fax 0906415456

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838

e-mail: [meic86600p@istruzione.it](mailto:meic86600p@istruzione.it)



Circ. n. 25/DS

Messina, li 01.10.2021

**Al Personale docente ed ai collaboratori scolastici  
Ai genitori degli studenti**

**Oggetto: Responsabilità di vigilanza - visite d'istruzione**

Si trasmette l'allegata Massima della Suprema Corte, che contiene principi di estrema utilità nel delineare la responsabilità incombente sul personale scolastico in caso di viaggio di istruzione.

*Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 08/02/2012 n. 1769*

Responsabilità civile - responsabilità oggettiva dell'albergatore - Visite guidate e viaggi d'istruzione - Infortunio scolastico - Personale docente - obbligo di vigilanza e sorveglianza - controllo preventivo sulla sicurezza delle camere

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., tra cui rientra quella dell'albergatore, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza: tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima, che non aveva motivo di rappresentarsi l'insidiosità del manufatto derivante dalla sua conformazione, dalla carenza di segnalazioni e di illuminazione.

L'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto scolastico l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. L'obbligo di vigilanza dell'istituto espletata dai professori accompagnatori durante una gita scolastica si sostanzia in un onere di controllo delle condotte degli alunni durante l'intera giornata, coi limiti del rispetto della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, in particolare l'intimità della stanza di albergo, ma anche in un onere di diligenza preventivo, consistente nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'alunno. **Tale obbligo include anche un dovere di verifica da parte del personale docente delle camere della struttura alberghiera, verifica che può portare ad una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di**

**pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l'avvertimento a non impiegare il solaio di copertura - lastrico solare - terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità).**

*(Nel caso di specie un'alunna, durante una gita scolastica, dopo aver fumato uno spinello con un compagno di classe che glielo aveva offerto, era caduta dalla sommità del solaio dell'albergo - dove la classe alloggiava con i docenti accompagnatori - cui si poteva accedere scavalcando il parapetto del balcone della camera assegnata alla vittima, solaio non protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, oltre ad essere caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stesso).*

La Corte annulla, sulla base dei suesposti principi, Corte d'Appello di Trieste, sentenza 01/10/2009, n. 375 che aveva escluso tanto la responsabilità dell'albergatore per cose in custodia quanto quella dell'amministrazione scolastica per omessa vigilanza.

Con riferimento alle modalità di esercizio della vigilanza nel caso di accompagnamento degli studenti in gita scolastica, la Corte è molto analitica in ordine ai doveri dei docenti presenti in loco circa l'idoneità della sistemazione alberghiera.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida

(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co2. D.Lgs.39/93)